

# Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2004–2007

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 7 della legge del 6 ottobre 2000<sup>2</sup> sulla promozione delle esportazioni;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2003<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Per il finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2004–2007 è accordato un limite di spesa di 62,4 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Per il finanziamento della formazione dei collaboratori dei servizi esterni e dei contratti di prestazione fra il promotore delle esportazioni e i centri di sostegno è accordato un limite di spesa di 6 milioni di franchi per gli anni 2004–2007.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> Il presente decreto non sottostà al referendum.

<sup>2</sup> Esso entra in vigore il 1° gennaio 2004.

1 RS 101  
2 RS 946.14  
3 FF 2003 2543